



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. b), C. 6 ART. 48 DEL D.LGS N. 36/2023 e s.m.i. NONCHE' DEL VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI UNA STAZIONE METEO UBICATA IN VIA CORNACCHIA A MAIOLATI SPONTINI DI PROPRIETÀ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. – ID _____

Codice C.I.G./C.P.V.: **da ottenere/ C.P.V. 50411000-9**
Tipo di procedura: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b), c. 6 Art. 49 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i. nonché del Regolamento per gli Appalti di lavori, forniture e servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A.**
Impegno di spesa presunta: **€ 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) più IVA di Legge in split payment**
Durata presunta dell'appalto: **dal 13/04/2026 al 12/04/2029 o sino all'esaurimento dell'importo contrattuale qualora questo preceda la scadenza degli anni di durata; è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico**

Sommario

Art. 1	2
Oggetto del servizio	2
Art. 2	2
Modalità di espletamento e caratteristiche tecniche del servizio	3
Art. 3	3
Durata contrattuale	3
Art. 4	3
Importo del servizio	4
Art. 5	4
Direttore dell'esecuzione del contratto	4
Art. 6	4
Avvio dell'esecuzione del contratto	4
Art. 7	4
Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	4
Art. 8	4
Varianti.....	4
Art. 9	4
Variazioni entro il 20 per cento.....	4
Art. 10	5
La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione.....	5
Art. 11	5
La verifica di conformità.....	5
Art. 12	5
Inadempimenti e penalità	5



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Art. 13	5
Risoluzione	6
Art. 14	6
Recesso	6
Art. 15	6
Pagamento delle fatture	6
Art. 16	7
Revisione prezzi del servizio	7
Art. 16-bis	7
Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto	7
Art. 17	8
Proroga contrattuale	8
Art. 18	8
Garanzia definitiva e copertura assicurativa	8
Art. 19	8
Danni alle opere e danni a terzi	8
Art. 20	9
Responsabilità dell'affidatario del servizio	9
Art. 21	9
Tutela dei lavoratori	9
Art. 22	10
Svincolo della garanzia definitiva	10
Art. 23	10
Spese contrattuali	10
Art. 24	10
Divieto di cessione del contratto. Subappalto	10
Art. 25	10
Clausola sociale	10
Art. 26	10
Completamento delle prestazioni nel caso di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione	10
Art. 27	11
Foro competente	11
Art. 28	11
Obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	11
Art. 29	11
Normativa di rinvio	11
Art. 30	11
Privacy	11

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il **SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI UNA STAZIONE METEO UBICATA IN VIA CORNACCHIA MAIOLATI SPONTINI DI PROPRIETÀ DI SO.GE.NU.S. S.P.A;**

Art. 2

Pag. 2 di 12

Istruttore/redattore: rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com

Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com

Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com

Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427

REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – **WEB www.sogenus.com**

Modalità di espletamento e caratteristiche tecniche del servizio

Il servizio verrà effettuato presso la sede dell'operatore economico o da remoto e consiste in:

A. Gli interventi manutentori ordinari consistono:

1. Controllo e segnalazione di messa in sicurezza dell'area ospitante la stazione meteo;
2. Verifica del sistema di alimentazione (batteria e trasformatori);
3. Verifica funzionamento dei sensori tramite controllo segnale di uscita;
4. Verifica dei cavi di collegamento alle unità di acquisizione;
5. Verifica per comparazione dei dati misurati con strumentazione certificata di riferimento;
6. Sostituzione delle parti soggette anormale usura (filtri porosi, Sali-gel etc.);
7. Verifica e test di comunicazione locale e remota (GSM/GPRS, RS232 e LAN);
8. Verifica dello Stato di Conservazione della stazione ed eventuali segnalazioni di interventi di manutenzione alle infrastrutture;
9. Aggiornamento software all'ultima release;
10. Emissione di un verbale di intervento con la descrizione delle operazioni eseguite;
11. Emissione di una scheda di controllo tarature che certifica la corretta funzionalità della centralina e in cui vengono segnalati eventuali interventi correttivi.

B. Ove nel corso del triennio SO.GE.NU.S. S.p.A. né rilevi la necessità, anche su segnalazione del fornitore, può a suo insindacabile giudizio chiedere per mail p.e.c. una manutenzione correttiva straordinaria della stazione meteo; entro e non oltre cinque giorni lavorativi (escluso il sabato ed i periodi intercorrenti nelle due settimane centrali di Agosto e dal 23 Dicembre al 7 Gennaio) successivi alla richiesta, il fornitore deve procedere alla verifica del malfunzionamento e alla esecuzione della manutenzione straordinaria correttiva entro 15 giorni lavorativi successivi al sopralluogo (salvo tempi più lunghi, ma non oltre i 30 giorni in caso di necessità di sostituire parti non funzionanti della stazione meteo).

C. La manutenzione correttiva comprende:

12. L'eliminazione del guasto con la riparazione/sostituzione delle parti difettose ove possibile;
13. La riattivazione e il controllo generale della funzionalità del sistema;
14. L'esecuzione di tutte le operazioni, anche se tipiche della manutenzione ordinaria, che si risultino necessarie per la corretta funzionalità del sistema.

Art. 3

Durata contrattuale

Il contratto avrà durata **dal 13/04/2026 al 12/04/2029 o sino all'esaurimento dell'importo contrattuale qualora questo preceda la scadenza degli anni di durata; è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico.**

in caso di dismissione delle attività enunciate nelle parti iniziali del presente Capitolato di prestazione, per passaggio delle stesse ad altra azienda o in caso di fusione e/o incorporazione di SO.GE.NU.S. S.p.A. in altra azienda, il contratto derivante dall'esito della procedura in oggetto possa essere ceduto al futuro soggetto economico esecutore delle prestazioni o al soggetto economico in cui SO.GE.NU.S. S.p.A. verrà incorporata o fusa.

Art. 4



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Importo del servizio

L'importo posto a corrispettivo d'appalto per lo svolgimento della fornitura viene determinato in un massimo di **€ 4.900,00 (quattromilanovecento/00) più IVA di Legge in split payment.**

il corrispettivo sarà corrisposto con le modalità previste dal punto 8 della richiesta di accettazione dell'affidamento del servizio.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Alla fine di ogni mese in cui sono state effettuate le prestazioni, l'operatore economico dopo aver quantificato il corrispettivo moltiplicando le ore per l'importo offerto, deve emettere fattura elettronica **con I.V.A. in split payment allegando prospetto dettagliato delle ore lavorate.**

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

La SO.GE.NU.S. S.p.A. nomina Direttore dell'Esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, l'ingegner Giuseppe Dottori.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio della esecutività del contratto avviene con la sottoscrizione dello stesso con valenza di consegna del servizio stesso.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8

Varianti

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 9

Variazioni entro il 20 per cento

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pag. 4 di 12

Istruttore/redattore: rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com

Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com

Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com

Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427

REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Art. 10

La sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 11

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13

Pag. 5 di 12

Istruttore/redattore: rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com

Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel. 0731-703418 – **Fax** 0731.703419 – **e-mail** infoimpianto@sogenus.com

Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel 0731.705088 – **Fax** 0731.705111 – **e-mail** amministrazione@sogenus.com

Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – **C.F./P.VA** 01141940427

REA ANCONA N. 111380 – **CAP. SOC.** € 1.100.000 i.v. – **WEB** www.sogenus.com

Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- revoca degli affidamenti a SO.GE.NU.S. S.p.A. da parte degli Enti e Società appaltanti;
- in caso di modifiche delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano gli affidamenti appaltati a SO.GE.NU.S. S.p.A.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi, da considerarsi tale nel caso in cui l'affidatario non dia seguito alla richiesta di servizio nei tempi previsti dal contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessazione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14 Recesso

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre il decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 15 Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura

Pag. 6 di 12

Istruttore/redattore: rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com

Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel. 0731-703418 – **Fax** 0731.703419 – **e-mail** infoimpianto@sogenus.com

Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)

Tel 0731.705088 – **Fax** 0731.705111 – **e-mail** amministrazione@sogenus.com

Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427

REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **M5UXCR1**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 16

Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 16-bis

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

(Nota per il compilatore: la disciplina relativa all'anticipazione è contenuta nell'art. 125 del d.lgs. n. 36/2023. L'anticipazione del prezzo d'appalto non è prevista per i contratti ad esecuzione immediata e neppure per gli appalti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. L'incremento dell'anticipazione sino al 30 per cento è facoltativo. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni).

Art. 17

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi sei.

Art. 18

Garanzia definitiva e copertura assicurativa

Non viene richiesta la cauzione definitiva così come consentito dal c. 4 dell'art. 53 del D. lgs 36/2023, stante la modalità di pagamento dilazionato e qualora le prestazioni fornite non siano ritenute conformi a quanto contrattualmente previsto il pagamento non sarà corrisposto sino a quando le prestazioni non saranno rese conformi.

L'Impresa Affidataria assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa stessa od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valida per l'intero servizio affidato, di Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). L'esecutore dei servizi, inoltre, deve presentare una polizza assicurativa che preveda anche una garanzia di responsabilità civile da inquinamento per danni a terzi con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

Art. 19

Danni alle opere e danni a terzi

L'affidataria sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio personale alla proprietà, come alle persone e all'ambiente, in dipendenza della esecuzione del servizio

anche nel caso di responsabilità civile o penale per infortuni sul lavoro; sarà, altresì, pienamente responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al Committente, a terzi e all'ambiente, da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti.

A tale riguardo l'affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa descritta all'articolo 19 (RCT\RCO).

Qualora i mezzi utilizzati per i servizi dovessero subire o causare danni di qualsiasi natura o entità, in contravvenzione a quanto sopra specificato, SO.GE.NU.S. S.p.A. non risponderà di detti danni subiti dall'affidataria, e si riserva di richiedere il risarcimento per quelli eventualmente subiti.

Art. 20

Responsabilità dell'affidatario del servizio

L'affidataria del servizio è responsabile ed obbligata:

- 1) a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale che sarà impiegato. L'elenco del personale conterrà i dati anagrafici, la qualifica, la data d'assunzione e la posizione previdenziale e assicurativa d'ogni dipendente. L'ingresso agli impianti verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato. L'affidataria dovrà preventivamente comunicare a SO.GE.NU.S. S.p.A. ogni variazione che si dovesse verificare tra il personale impiegato nel servizio. SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale incaricato del servizio considerato non idoneo per la parte relativa al trasporto (ed eventualmente del carico) qualunque sia il rapporto fra esso e l'affidataria;
- 2) a sostenere gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., di cui l'affidataria ne è la sola responsabile. SO.GE.NU.S. S.p.A. su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, anche presso la sede dell'affidataria, al controllo di documenti (libro unico del lavoro, ecc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte di quest'ultima alle suddette obbligazioni;
- 3) ad osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e provvedere alla nomina del RSPP aziendale, del medico competente, oltre a redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 81/2008 ed a dare adeguata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs n. 81/2008;
- 4) munire il personale, avente accesso agli impianti, di un apposito cartellino di riconoscimento che deve contenere oltre ad una fotografia, le generalità del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 18 della D. Lgs 81/2008;
- 5) ad assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell'operato dei propri addetti al servizio;
- 6) far rispettare ai propri addetti al servizio tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI, eventualmente allegato al contratto, dei vari impianti di trattamento e smaltimento rifiuti secondo le disposizioni che saranno impartite preventivamente e durante l'esecuzione delle prestazioni dal competente personale di SO.GE.NU.S. S.p.A.;
- 7) a garantire per tutta la durata del contratto che gli automezzi adibiti al trasporto del percolato siano rispondenti alle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione stradale.

Art. 21

Tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione del servizio l'affidataria è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

In materia di sicurezza sul lavoro, il prestatore del servizio è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'affidataria è invitata

per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la S.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidataria in esecuzione del contratto.

Art. 22

Svincolo della garanzia definitiva

Qualora fosse stata richiesta e rilasciata, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 23

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le eventuali spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente, ove dovuta, dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 24

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 25

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. (Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, la presente clausola è prevista solo per gli appalti di servizi e non di forniture, e non trova applicazione per i servizi di natura intellettuale).

Art. 26

Completamento delle prestazioni nel caso di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 27

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di ANCONA.

Art. 28

Obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

costituisce motivo di risoluzione del contratto ogni caso di violazione del DPR 62/2013, del Codice di Comportamento e Codice Etico nonché del Modello 231 e PTPCT vigenti per la SA.

Gli obblighi di condotta previsti dal "DPR 62/2013, dal Codice di Comportamento e Codice Etico nonché del Modello 231 e PTPCT vigenti per la SA, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore di SO.GE.NU.S. S.p.A.).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". SO.GE.NU.S. S.p.A. comunica che l'indirizzo URL del sito aziendale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente https://www.sogenus.com/?page_id=18667.

Art. 29

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A. per le parti ancora in vigore

Art. 30

Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è la SO.GE.NU.S. S.p.A. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC amministrazione@pec.sogenus.com, tel. 0731/705088, mail amministrazione@sogenus.com;
- il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dottor Aldo Giacomo Colantuono ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:, mail rpd@sogenus.com;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della SO.GE.NU.S. S.p.A. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.



Sogenus Spa
Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Maiolati Spontini lì 10/02/2026

Letto e sottoscritto
Il Legale rappresentante

.....